



COMUNE DI SIZIANO

Provincia di Pavia

VERBALE DI DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 23/04/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025

L'anno **2025** il giorno **23** del mese di **Aprile** alle ore 18.30 nella sala del Consiglio, previa convocazione tempestivamente notificata, sono stati convocati in seduta Ordinaria i componenti del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo	Presente	Nominativo	Presente
Dott. Matteo PEDRAZZOLI	SI	BAFFONDI Cristina	AG
PASI Claudio	SI	CUCCU Maria Cristina	SI
DAHIR Fatima Zahra	SI	PUMO Donatella	SI
PALUMBO Patrick Andrew	SI	DI FALCO Ester	SI
BONDESAN Gianmaria	SI	DAGRADA Elena	SI
CAVANI Maria Rita	SI	LONGO Ennio	SI
PANARI Silvia	SI		

Presenti : 12 Assenti : 0 Assenti Giustificati : 1

Partecipa il Segretario Comunale, Dott. Salvatore Pagano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, Dott. Matteo PEDRAZZOLI.

La presente seduta del Consiglio Comunale viene videoregistrata ai sensi del "Regolamento per la disciplina delle riprese audiovisive delle sedute del Consiglio Comunale" approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 7 del 19.04.2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco relaziona il punto all'ordine del giorno illustrando che le tariffe TARI subiscono solo una parte delle variazioni dovute all'inflazione grazie all'intervento di calmierazione messo in atto dall'Amministrazione.

Evidenzia inoltre che i Comuni sono in attesa che il Governo chiarisca come intende promuovere l'intervento di riduzione, auspicabile, per le famiglie con reddito ISEE basso, ma che nel frattempo il Comune di Siziano, grazie al lavoro degli uffici, è riuscito a portare in approvazione le aliquote già in questo Consiglio.

Sottolinea infine che tutte le detrazioni già previste rimangono confermate.

Il Sindaco dà la parola alla Consigliera Pumo che, in considerazione del fatto che il piano finanziario è rimasto uguale e le aliquote Tari praticamente invariate, anticipa il voto favorevole del Gruppo Continuare per Siziano.

Visto che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025"
- n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani".
- n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 "Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF";

Richiamata la delibera del Consiglio Comunale n. 16 del 29/4/2024 "APPROVAZIONE PEF TARI 2024-2025", esecutiva, con cui è stato approvato, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 definito da ARERA, il Piano Economico Finanziario il quale espone per il 2025 un costo complessivo di €. 838.892,00 di cui €. 526.778,00 per Costi Variabili ed €. 312.113,00 per Costi Fissi;

Dato atto che il PEF 2024-2025 approvato dal Consiglio Comunale con atto n. 16/2024 è stato inviato ad ARERA come da ricevuta di invio definitivo n. 2024-80269 del 28/5/2024;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, "fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ...";

Considerato che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia di Pavia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;

- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Viste le domande pervenute nei termini di legge relativamente alla scelta dell'uscita dal servizio pubblico di alcune attività produttive, agli atti d'ufficio;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "Attività industriali con capannoni di produzione", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Visto il PEF adottato in data 29/4/2024 dal Consiglio Comunale che prevede i costi come sotto:

Costi variabili	526.778
Costi fissi	312.113
Totale costi	838.892

Ritenuto di ripartire i costi fissi e variabili di cui al Piano Finanziario tra utenze domestiche e non domestiche come segue:

- 54,74% a carico delle utenze domestiche;
- 45,26% a carico delle utenze non domestiche;

Preso atto dei coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd, per la determinazione della quota fissa e variabile delle utenze domestiche e non domestiche, come stabiliti dalla tabella riportata nell'art. 4 dell'allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla composizione del nucleo familiare e alla tipologia di attività, così come riportati nell'allegato alla presente delibera riportarli nella presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2025, suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che la variazione annuale tra il totale delle entrate tariffarie determinate con l'applicazione delle tariffe di cui sopra, per l'anno 2025 rispetta il limite di crescita di cui all'art. 4 dell'allegato A alla deliberazione ARERA n. 363/2021;

Visto che l'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato in data 1 aprile 2025 la deliberazione 133/2025/R/rif con cui si dà avvio al procedimento finalizzato a definire le modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, sulla base del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 (art. 57 bis introdotto dalla legge di conversione 19 dicembre 2019, n. 157) e del successivo D.P.C.M., approvato il 21 gennaio 2025.

Visto che il DPCM stabilisce che l'agevolazione, pari ad una riduzione del 25% della tassa sui rifiuti (TARI) o della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani, è riconosciuta ai nuclei familiari il cui ISEE non risulti superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro per i nuclei con almeno quattro figli a carico. I meccanismi di riconoscimento dell'agevolazione saranno affini a quelli già in vigore per il settore idrico, gas ed elettrico.

Preso atto che nelle more della completa definizione del provvedimento, ARERA ha stabilito che, già dal 1 gennaio 2025, tra le quote perequative comprese nella tariffa complessiva del servizio di gestione dei rifiuti debba essere ricompreso un nuovo importo UR3, (componente perequativa unitaria per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti) che, per l'anno 2025, è stabilita in 6

€/utenza ma potrà essere aggiornata annualmente da ARERA, eventualmente differenziando tra utenze domestiche e non domestiche;

Visto che si ritiene opportuno, in considerazione delle recentissime disposizioni, di non stabilire in questa sede le modalità di riscossione della Tari anno di imposta 2025 demandando alla Giunta Comunale di procedere in merito;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 27/4/2023;

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare;

Preso atto dei pareri in merito formulati ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere del Revisore dei Conti allegato;

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge;

DELIBERA

1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

2) di prendere atto del Piano Finanziario 2024-2025 e dei documenti ad esso allegati, sono stati approvati dal Consiglio Comunale con delibera n. 16 del 29/4/2025, esecutiva, (invio definitivo Arera n. 2024-80269 del 28/5/2024) che prevede per il 2025 i seguenti costi:

Costi variabili	526.778
Costi fissi	312.113
Totale costi	838.892

3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2025 di cui all'allegato della presente deliberazione calcolate sulla base dei coefficienti di adattamento e di produzione (Ka, Kb, Kc e Kd) applicati, in base all'area geografica di riferimento, alla tipologia di attività e alla composizione del nucleo familiare, come da allegati;

4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;

5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Provincia di Pavia, nella misura del 5%;

6) di dare atto che nel calcolo delle tariffe sono stati considerati: le agevolazioni e riduzioni tariffarie da regolamento, la quota di competenza Miur e il gettito presunto derivante da ruoli anni precedenti;

7) di demandare alla Giunta Comunale le seguenti scadenze di pagamento per le rate relative all'anno 2025;

8) Di allocare i proventi che deriveranno per l'anno 2025 dalla TARI alla risorsa di entrata 41001 (Piano dei conti 1.01.01.51.000);

9) Di dare atto inoltre che le tariffe TARI stabilite con il presente atto decorrono dal 1° gennaio 2025;

10) Di dare atto che la TARI, per l'anno 2025, sarà gestita direttamente dall'Ente e riscossa dal medesimo in relazione ai modelli e codici di pagamento approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

11) Di dare atto che con le tariffe approvate viene assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario 2024/2025 approvato con atto CC n. 16/2024;

12) Di dare atto che la presente deliberazione sarà pubblicata sul sito web istituzionale almeno trenta giorni prima della data di versamento;

13) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, tramite il portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito in legge 58/2019;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione unanime favorevole resa a norma di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025 / 14**

Ufficio Proponente: **Ufficio Ragioneria**

Oggetto: **APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2025**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Ragioneria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2025

Il Responsabile di Settore
FRANCA CORDANI

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 11/04/2025

Responsabile del Servizio Finanziario
FRANCA CORDANI

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
DOTT. MATTEO PEDRAZZOLI

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. SALVATORE PAGANO

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Siziano. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

SALVATORE PAGANO in data 16/05/2025
Matteo Pedrazzoli in data 16/05/2025